R.G. N. 8695/2026

TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Michele Guarnotta, nel procedimento iscritto al n. r.g. 8695/2026;

promosso da

[redacted]n Pakistan il [redacted] (avv. CHILLEMI ROSSANA);

parte reclamante

contro

MINISTERO DELL'INTERNO – PREFETTO DI AGRIGENTO;

parte reclamata

letto il reclamo depositato in data 25/06/2026 ore 23:15;

visti gli art. 5 ter e ss. del decreto legislativo n. 142/2015;

letti gli artt. 127 bis e 700 c.p.c.;

ha emesso il seguente

DECRETO DI FISSAZIONE UDIENZA E DI SOSPENSIONE *INAUDITA ALTERA PARTE* DEGLI EFFETTI ESECUTIVI DEL PROVVEDIMENTO RECLAMATO

1. Rilevato che il presente procedimento ha ad oggetto il reclamo ex art. 5 *quiquies* del decreto legislativo n.142/2015 proposto avverso il provvedimento emesso dal Prefetto di Agrigento in data 18.06.2026 che ha disposto che il reclamant[redacted], cittadino pakistano, richiedente protezione internazionale sottoposto a procedura accelerata di frontiera ai sensi degli art. 43 e 45 del regolamento UE 1348/2024, sia autorizzato a risiedere

Firmato Da: MICHELE GUARNOTTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 43c9bf9cb40f9b010f486542ed02ea3a

esclusivamente presso il centro di accoglienza "Villa Sikania" di Siculiana per un periodo massimo di 12 settimane, subordinando l'accesso alle misure di accoglienza alla permanenza in tale luogo, in attuazione dell'art. 5-ter d.lgs. 142/2015 e dell'art. 54 Reg. UE 2024/1348;

2. considerato che il reclamo deduce, in sintesi, plurimi profili di illegittimità del provvedimento, quali: violazione degli obblighi informativi, nullità dell'atto presupposto (determina del Presidente della Commissione territoriale sulla applicazione della procedura di frontiera), mancata valutazione della vulnerabilità del richiedente (indicatori di tratta), difetto di notifica e compressione illegittima della libertà personale, nonché questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-ter d.lgs. 142/2015;
3. rilevato, ancora, che con il reclamo è stata formulata, ex art.700 c.p.c., istanza cautelare di sospensione, anche *inaudita altera parte*, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ricorrendo il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* ed evidenziando l'assenza di altri strumenti cautelari che consentono di ottenere la tutela richiesta con il reclamo sì da legittimare l'azione "*per la concessione di un provvedimento d'urgenza ai sensi dell'articolo 700 c.p.c., in quanto strumento di tutela cautelare atipico*";
4. ritenuto, in via preliminare, che la domanda cautelare atipica ex art. 700 c.p.c. deve ritenersi ammissibile, trattandosi di rimedio esperibile in assenza di strumenti cautelari tipici idonei ad assicurare una tutela immediata ed effettiva del diritto, strumento residuale volto a garantire la piena effettività della tutela giurisdizionale ex artt. 24 e 113 Cost., quando ricorrono *fumus boni iuris* e *periculum in mora*;
5. considerato che tale principio è particolarmente rilevante nel caso in esame, in quanto la disciplina di cui all'art. 5-quinquies d.lgs. 142/2015 prevede il reclamo ma non contempla specifiche misure cautelari tipiche idonee a sospendere immediatamente gli effetti del provvedimento prefettizio;
6. ritenuto che sussiste il *fumus boni iuris*, alla luce delle plurime illegittimità dedotte: in particolare, tra le altre, la mancata considerazione delle condizioni di vulnerabilità del richiedente, emerse già in sede di screening potrebbe integrare una violazione essenziale delle garanzie procedurali, idonea a inficiare l'applicazione della procedura accelerata di frontiera, presupposto del provvedimento reclamato ai sensi dell'art. 5 ter comma 2 del decreto

Firmato Da: MICHELE GUARNOTTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 43c9bf9cb40f9b010f486542ed02ea3a

legislativo n. 142/2015;

7. osservato, ancora, che sussiste inoltre il *periculum in mora*, poiché il ricorrente è attualmente sottoposto a un provvedimento che incide direttamente sulla libertà personale o comunque di movimento, con effetti potenzialmente lesivi e non suscettibili di riparazione per equivalente;
8. ritenuto che, alla luce di tali elementi, la tutela d'urgenza ex art. 700 c.p.c. si presenta non solo ammissibile, ma necessaria, in quanto unico strumento idoneo a prevenire un pregiudizio grave e irreparabile ai diritti fondamentali della persona.

p.q.m.

visti gli art. 127 bis c.p.c. l'art. 700 c.p.c., visto l'art. 5 quinquies c.p.c.

sospende

gli effetti esecutivi del provvedimento emesso dal Prefetto di Agrigento in data 18.06.2026 nei confronti di, [redacted] sopra meglio generalizzato;

fissa

per la trattazione del reclamo e per la conferma, modifica o revoca del provvedimento di sospensione adottato, l'udienza in camera di consiglio del 13 luglio 2026 ore 15:30;

onera parte reclamante di notificare il reclamo ed il presente decreto al Prefetto entro il 30 giugno 2026;

avverte la parte reclamata che potrà depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione;

dispone che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile mediante collegamento al seguente link di Microsoft Teams:

[redacted]

avverte parte reclamante che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto

Firmato Da: MICHELE GUARNOTTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 43c9bf9cb40f9b010f486542ed02ea3a

18 dicembre 1941, n. 1368, se intende partecipare all'udienza, puo' collegarsi esclusivamente dal luogo dove si trova il difensore che ne attesta l'identità; l'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' collegarsi dal luogo in cui si trova;

dispone – pur riservandosi di nominare interprete in un secondo momento con separato decreto o di onerare parte reclamata al reperimento dell'interprete – che parte reclamante reperisca adeguato interprete che presenzi all'udienza mediante collegamento dal luogo in cui si trova la stessa parte o mediante collegamento autonomo e che la stessa parte informi tempestivamente il giudice circa la possibilità o meno di reperire l'interprete;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di competenza.

Palermo, il 27/06/2026

Il giudice

Michele Guarnotta

Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

Firmato Da: MICHELE GUARNOTTA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 43c9bf9cb40f9b010f486542ed02ea3a